STATUTO



Fondazione Italiana Promozione Trapianti d'Organo - FIPTO

ARTICOLO 1 - Costituzione

Su iniziativa della Società Italiana dei Trapianti d'Organo, S.I.T.O. è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Italiana Promozione Trapianti d'Organo - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in forma di acronimo "FIPTO - ONLUS", con sede in Roma, in viale Tiziano 19, da ora denominata nel presente Statuto la Fondazione. La Fondazione potrà anche utilizzare la denominazione in lingua inglese Italian Transplant Foundation acronimo ITF. La Fondazione non ha finalità di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2 - Scopi

La Fondazione ha per finalità la promozione:

- a) della divulgazione della cultura della donazione i e dei trapianti d'organo;
- b) della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo delle insufficienze terminali d'organo, della donazione e trapianti d'organo, della rigenerazione degli organi;
- c) dello sviluppo e sostegno di progetti di formazione per gli operatori sanitari e per la popolazione, nel campo della donazione e trapianto d'organi.

ARTICOLO- 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione realizza le proprie finalità direttamente, in sinergia con il Consiglio Direttivo della SITO e con il supporto, la collaborazione con fondazioni, associazioni, istituti di ricerca, università ed altri enti e istituzioni che abbiano, o condividano, le finalità della Fondazione. La Fondazione per realizzare le proprie finalità può svolgere attività ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse quali:

promuovere e organizzare nel campo della donazione e trapianti d'organo corsi di formazione e di aggiornamento, conferenze, convegni, congressi, seminari, dibattiti, incontri e tavole rotonde, iniziative scientifiche, culturali, editoriali, manifestazioni e ogni altra attività utile per lo sviluppo e la divulgazione della ricerca scientifica e il contatto tra organismi nazionali e internazionali, addetti ai lavori e pubblico;

- promuovere intese e finanziare progetti di ricerca scientifica con singoli soggetti, istituti, enti, associazioni e fondazioni, italiani ed esteri, società scientifiche aventi scopo analogo, affine o comunque connesse alle proprie finalità;
- coordinare progetti di ricerca nel campo della donazione e dei trapianti d'organo;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto che sia considerato strategico per il raggiungimento delle proprie finalità, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati per l'affidamento di parte delle proprie attività;
- amministrare e gestire beni funzionali alle finalità della Fondazione di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- svolgere in via accessoria e strumentale attività commerciale e ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- concedere sovvenzioni e istituire premi e borse di studio.

ARTICOLO 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione, conferito dalla SITO o da terzi, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- b) dai beni mobili ed immobili, dai contributi, le sovvenzioni, le donazioni, i legati, i lasciti, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;

- e) dalla parte delle rendite non utilizzate, che con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata ad incremento del patrimonio;
- f) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione delle proprie finalità, è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) da ogni contributo, elargizione, sovvenzione, donazione, legato, lascito, del Fondatore o di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi concessi dalla SITO e da terzi, in qualsiasi forma;
- e) dai ricavi delle attività strumentali, accessorie o direttamente connesse.

ARTICOLO 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ciascun anno; il primo esercizio inizia alla data di costituzione della Fondazione e termina il 31 Dicembre dello stesso anno. Entro il trentuno Dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il trenta Aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo dell'anno decorso. La redazione del bilancio avviene in ossequio alle norme del Codice Civile in tema di società di capitali, e ai principi contabili stabiliti per il settore. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;

- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Comitato Etico;
- e) Il Comitato d'Onore;
- f) il Collegio dei Revisori legali;

ARTICOLO 9 - Consiglio di Amministrazione

- La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui due di diritto, tre eletti all'interno del Consiglio Direttivo della SITO e due membri eletti dall'assemblea della SITO, tra i suoi Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
- Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi componenti il Presidente.
- Sono membri di diritto: il Presidente e il Past-Presidente della SITO.
- La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non è retribuita.
- In via transitoria dalla costituzione della Fondazione e per il triennio 2017 2019 il Consiglio di Amministrazione è così costituito: a) tre membri di diritto: Prof. Franco Citterio, Presidente SITO, Prof. Federico Rea, Past Vicepresidente SITO, Prof Umberto Cillo, Presidente Eletto SITO; b) due membri eletti all'interno del Consiglio Direttivo della SITO; c) due membri eletti dall'assemblea della SITO nel corso del Congresso SITO 2016. In via transitoria il Presidente sarà eletto nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione dai tre membri di diritto e dai due membri del Consiglio Direttivo SITO.
- I membri di diritto ed eletti dall'Assemblea SITO durano in carica tre anni e cioè scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La durata in carica nel Consiglio di Amministrazione dei membri del Consiglio Direttivo SITO coincide con la scadenza del mandato SITO.
- L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione non è rinnovabile nel triennio successivo.
- Qualora nel corso del mandato cessi dalla carica, per qualsivoglia ragione, uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati di diritto o eletti tra i Consiglieri della SITO, gli altri Consiglieri provvedono a sostituirli nominando le persone che saranno indicate dal Consiglio Direttivo della SITO. In caso di cessazione dalla carica di uno dei Consiglieri eletti dall'Assemblea SITO, la rielezione avverrà per via telematica entro sessanta giorni. I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
- Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- nomina il Presidente;
- approva le linee generali di attività della Fondazione;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei legati e dei lasciti, nonché sugli acquisti e alienazioni di beni mobili ed immobili;
- nomina il Collegio dei Revisori legali in base a quanto previsto dall'art. 12;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione con fondazioni, associazioni, istituti di ricerca, università ed altri enti e istituzioni;
- istituisce e nomina il Comitato Scientifico fissandone la composizione, le attribuzioni di attività, la durata nella carica e le modalità di funzionamento;
- delibera la costituzione di Comitati o Commissioni, fissandone la composizione le attribuzioni di attività e la durata nella carica;
- istituisce e nomina il Comitato Etico fissandone la composizione, le attribuzioni di attività, la durata nella carica e le modalità di funzionamento;
- istituisce e nomina il Comitato d'Onore fissandone la composizione, le attribuzioni di attività, la durata nella carica e le modalità di funzionamento;
- delibera le modifiche allo Statuto;
- il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche con facoltà di sub delega e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente.

ARTICOLO 11 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e Quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori legali.

La convocazione del Consiglio, da indirizzare anche al Fondatore e ai membri del Collegio dei Revisori legali, deve essere effettuata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano di età, per iscritto a mezzo telefax o posta elettronica o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto invio, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di

convocazione deve indicare l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione. In prima convocazione per la validità del Consiglio devono essere presenti almeno il 50% dei Consiglieri. Nella seconda convocazione il Consiglio è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. La riunione è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il diritto a partecipare degli intervenuti, dichiara la validità del Consiglio. Della riunione viene redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario, designato di volta in volta dal Presidente. Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano a scrutinio segreto. E' ammessa la possibilità che le riunioni avvengano mediante mezzi di telecomunicazione, in tal caso la riunione del consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole espresso dall'Assemblea della SITO, detenendo il Fondatore il diritto di voto esclusivamente su queste materie.

ARTICOLO 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 13 - Collegio dei Revisori legali

Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, a cui spetta altresì la designazione del Presidente del Collegio.

I componenti del Collegio dei Revisori legali devono essere scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali. Il Collegio dei Revisori legali vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; provvede al controllo della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo su quest'ultimo un'apposita relazione. I Revisori esercitano il loro mandato e svolgono le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili. Il Collegio resta in carica tre anni e cioè scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I Revisori legali possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di deliberare un eventuale rimborso spese a favore dei revisori nominati e in carica.

ARTICOLO 14 - Scioglimento della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione che nominerà anche il liquidatore, a favore di altri enti che perseguano finalità analoghe alla Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 15 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.